

Articolo 42 - Sanzioni

42.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'EGA applica tutti i poteri sanzionatori al medesimo attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.

42.2 L'EGA è tenuto a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 43 - Elezione del domicilio

Il Gestore elegge il proprio domicilio in via E. Fermi 105 – 20900 Monza (MB).

L'EGA elegge il proprio domicilio in via Grigna 13 – 20900 Monza (MB).

Articolo 44 - Garanzie

44.1 In materia di garanzie, si applica la normativa vigente pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

44.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Gestore ha rilasciato idonea garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, in base alle disposizioni di legge.

44.3 Si dà atto che il Gestore ha prestato la garanzia fidejussoria di cui all'art. 151, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006, secondo le modalità e condizioni previste in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, sotto forma di assicurazione bancaria o assicurativa con esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore ai sensi dell'art. 1944 c.c.

44.4 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre due mesi precedenti la relativa data di scadenza.

44.5 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

44.6 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

44.7 Il Gestore presta idonee garanzie bancarie/assicurative tali da coprire i rischi derivanti da proprie inadempienze e comunque da danni causati da una non corretta esecuzione dei ripristini eseguiti nell'Ambito Territoriale Ottimale.

44.8 La garanzia deve ritenersi automaticamente svincolata qualora entro 6 (sei) mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del soggetto garantito.

Articolo 45 - Assicurazioni

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per: